

## LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

### MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

#### ISCRO PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

cc. 142 - 155

Dal **1.01.2024** è confermata l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'art. 1, c. 386 L. 178/2020, in favore dei **soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, c. 1 Tuir.

L'ISCRO è riconosciuta previa domanda ed è erogata dall'INPS.

L'ISCRO è riconosciuta a tali soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) **non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) **non essere beneficiari di Assegno di inclusione** (D.L. 48/2023);
- c) aver prodotto un **reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti** all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore a 12.000 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in **regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria**;
- f) essere **titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps **in via telematica entro il 31.10 di ciascun anno** di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

I requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere **mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO**.

La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/1986.

L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale**. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del Lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.